



COMUNE DI OSASCO

PROVINCIA DI TORINO

Tel. 0121.541180

Fax. 0121.541548

osasco@ihnet.it

AVVISO PUBBLICO

ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE IN USO DELLA PALESTRA ANNESSA ALL'ISTITUTO AGRARIO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

ANNO SCOLASTICO 2009/2010

ART. 1 – OGGETTO

1. Mediante il presente Avviso si porta a conoscenza che, ai sensi di quanto disciplinato dal “Regolamento per lo sviluppo, l’uso e la gestione degli impianti sportivi”, in seguito definito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n° 407843 del 22 gennaio 2008, nonché di quanto stabilito dal D. Lgs. n° 297 del 16 aprile 1994, e dai criteri stabiliti con deliberazione della giunta Comunale n. 77 del 06/07/2009 questa Amministrazione intende procedere alla concessione in uso della palestra annessa all’Istituto Agrario e dei relativi servizi pertinenziali.
2. La concessione è regolata dal presente Avviso, dal Regolamento e dai criteri di cui al punto 1. e da apposito disciplinare che ne contiene gli elementi, tenuto conto di quanto richiesto in sede di istanza.
3. La concessione d’uso e la disponibilità della struttura è comunque subordinata sia alle decisioni degli Organi Collegiali della scuola stessa, sia ad eventuali lavori di ristrutturazione della struttura medesima da parte dell’Amministrazione Provinciale, sia alle necessità di pubblico interesse che determinano l’esigenza per l’Amministrazione Provinciale di rientrare in possesso del bene: **la richiesta di spazi da parte di terzi aventi diritto è soddisfatta, quindi, solo nel caso le predette condizioni si risolvano positivamente.**
4. La concessione in uso può essere rilasciata per una durata non superiore a tre mesi, ed in tale ipotesi assume la denominazione di “**concessione temporanea**”: la relativa istanza può essere presentata in qualunque periodo dell’anno, almeno 10 giorni prima dell’uso. In alternativa essa può essere rilasciata per una durata correlata all’anno scolastico, ed in tal caso assume la denominazione di “**concessione annuale**”.

ART. 2 – SOGGETTI

1. I seguenti soggetti possono chiedere la concessione in uso **annuale** delle strutture sportive:
 - Associazioni/Società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, o loro forme associative, costituite ed affiliate ad almeno una federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata riconosciuta dal C.O.N.I., costituite conformemente alla vigente normativa;
 - Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - Discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.;
 - Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I.;
 - Istituti scolastici;

- Enti pubblici.
 - Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport;
 - Persone fisiche che abbiano sottoscritto congiuntamente l'istanza.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente si aggiungono i seguenti, esclusivamente per le concessioni in uso **temporanee**:
 - Enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport;
 - Persone fisiche che abbiano sottoscritto congiuntamente l'istanza.
 3. I Soggetti di cui al comma 1., per le concessioni in uso annuale, hanno facoltà di costituirsi temporaneamente, tra loro, in forma associativa, secondo le norme di legge, al fine di ottenere in concessione il bene: in tal caso l'istanza congiunta deve essere sottoscritta da tutti i richiedenti raggruppati.
 4. I requisiti del soggetto capogruppo sono quelli di riferimento per la determinazione del punteggio ai fini della redazione della relativa graduatoria.
 5. I Soggetti del raggruppamento, in caso di concessione, devono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata.
 6. Ogni richiedente componente il raggruppamento deve presentare la documentazione elencata nel presente Avviso.
 7. soggetti di cui al comma 1e 2 possono ottenere la concessione in uso di una o più strutture per le seguenti finalità:
 - a. Attività sportiva agonistica;
 - b. Attività sportiva non agonistica;
 - c. Attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport;
 - d. Attività sportiva per le scuole;
 - e. Attività motoria di base;
 - f. Attività motoria a favore dei diversamente abili, dei giovani e degli anziani;
 - g. Attività ricreativa, sociale ed amatoriale;
 - h. Manifestazioni sportive.

ART. 3 – DURATA

1. La durata della concessione annuale decorre dal mese di ottobre 2009 e termina nel mese di giugno 2010: il rispetto della data di decorrenza è indicativo poiché correlato alle esigenze amministrative relative alle procedure di assegnazione.

ART. 4 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

1. Entro il **30 luglio 2009**, i concorrenti per le concessioni in uso annuali, devono far pervenire l'istanza con i relativi modelli e la documentazione richiesta, secondo il fac-simile allegato, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, all'ufficio protocollo del Comune di Osasco.
2. Per la verifica del rispetto del termine di presentazione dell'istanza farà fede la data del protocollo dell'Ente o del timbro postale di ricezione della Posta d'Osasco.
3. I termini di presentazione valgono esclusivamente per le istanze relative alle concessioni in uso annuale: per quelle temporanee non esiste termine di presentazione e la modalità di presentazione è quella indicata al comma 1.
4. Il modello di istanza, contenente anche l'indicazione della documentazione da allegare, è disponibile sul sito (www.comune.osasco.to.it) oppure presso gli uffici comunali
5. Allegato al presente bando:

- il **modello d'istanza**, uno per l'uso annuale ed uno quello temporaneo, ed i relativi modelli di dichiarazione (uno per l'ammissione nelle graduatorie ed uno per la definizione delle stesse).
6. La mancata od incompleta presentazione della sopra citata documentazione comporterà l'esclusione dalla gara, fatta salva diversa e motivata decisione della Giunta Comunale.

ART. 5 – CRITERI PER LE CONCESSIONI

1. Il limite del monte ore complessivo settimanale per cui può essere richiesta la palestra, è pari a 15, esclusi il sabato e la domenica.
2. I limiti orari predetti possono essere superati solo in caso di mancanza di richieste.
3. Sulle istanze l'ufficio comunale competente esegue l'istruttoria e redige le graduatorie, organizzate sulla base dei punteggi indicati nell'allegato al presente Avviso ed associati a ciascun criterio tra quelli indicati nel disciplinare comunale.
4. Al soggetto primo classificato in graduatoria sono concessi gli spazi richiesti; gli spazi rimasti disponibili sono assegnati ai richiedenti collocati nelle posizioni utili successive alla prima: nel caso in cui l'offerta di spazi non sia corrispondente alla richiesta, è facoltà del richiedente modificare in senso conforme il proprio piano di utilizzo della struttura.
5. Le eventuali rimanenze, espresse in termini di spazi da assegnare, vengono prioritariamente offerte ai richiedenti che non hanno ottenuto tutti gli spazi richiesti in termini di monte ore, rispettando il criterio del maggior punteggio ottenuto indipendentemente dalla graduatoria di riferimento.
6. In caso di parità di punteggio è preferito il soggetto di più risalente costituzione, come dimostrato dall'atto costitutivo o equivalente.
7. Gli spazi definitivamente non assegnati vengono conservati per le eventuali concessioni temporanee, posizionate in apposita graduatoria in base al criterio temporale di presentazione dell'istanza.
8. Nel caso di revoca della concessione, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, gli spazi resisi liberi sono riassegnati ai soggetti che non abbiano ottenuto gli spazi richiesti, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito dall'applicazione dei criteri di cui al presente articolo.
9. Le strutture sportive annesse agli edifici scolastici, ai fini dell'utilizzo in orario extra scolastico, devono essere **prioritariamente concesse ai soggetti di cui all'art. 1. aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in Comuni confinanti**: le graduatorie si conformano a tale principio per cui chi possiede il predetto requisito sopravanza chi non lo possiede, anche se ha ottenuto un punteggio complessivo superiore.

ART. 6 – TARIFFE

1. Le concessioni in uso rientrano nella categoria dei servizi pubblici a domanda individuale e sono soggette all'applicazione del sistema tariffario la cui disciplina generale è stabilita annualmente dal Consiglio provinciale.
2. La puntuale determinazione delle tariffe spetta invece alla Giunta provinciale, in base al disposto di legge.
3. Le tariffe indicate nel prospetto allegato fanno quindi riferimento all'anno 2008 ma potrebbero subire modifiche a decorrere dal 1° gennaio 2009: in tal caso il concessionario viene puntualmente informato.

ART. 7- ASSEGNAZIONI

1. Al termine dell'istruttoria delle istanze gli uffici comunali redigono la **graduatoria provvisoria** formalizzata mediante deliberazione della Giunta Comunale.
2. Dalla data di pubblicazione all'albo pretorio e presso il sito internet istituzionale dell'Ente della graduatoria provvisoria predetta, i richiedenti hanno **10 giorni** di tempo per presentare eventuali ricorsi.
3. Decorso il termine predetto e valutati dalla Giunta Comunale gli eventuali ricorsi pervenuti, gli uffici comunali redigono la **graduatoria definitiva** formalizzata mediante delibera della Giunta Comunale.
4. A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, gli aventi diritto vengono informati mediante raccomandata A/R della posizione in graduatoria e contattati per definire l'assegnazione degli spazi in funzione delle disponibilità derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 5.
5. Entro e non oltre 15 giorni dalla emissione del provvedimento di cui al comma 4., il legale rappresentante di ciascuna società avente diritto deve sottoscrivere il disciplinare di affidamento, pena la decadenza dal diritto acquisito.

ART. 8- PERSONALE

1. Il Concessionario deve procedere a suo carico al corretto inquadramento del personale occorrente per la gestione della concessione.
2. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del concessionario. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'operato sia del personale dipendente subordinato che di eventuale personale volontario, compensato ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 9 – ASPETTI FINANZIARI

1. La Provincia introita, per tutta la durata della concessione, i proventi tariffari.
2. Il mancato pagamento delle tariffe è causa di immediata revoca della concessione.
3. Le tariffe devono essere pagate a cadenza trimestrale posticipata, secondo le modalità definite dal disciplinare.

ART. 10 – RESPONSABILITÀ'E OBBLIGHI

1. Il concessionario deve assicurare e garantire, a propria cura e spese, senza oneri ulteriori per il Concedente, l'utilizzo dell'impianto nelle ore concesse.
2. Il Concessionario si impegna ad assicurare a propria cura e spese la pulizia e l'igiene dei locali dell'Impianto sportivo al termine dell'uso quotidiano in orario extrascolastico.
3. Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell'attività, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati al Concedente o a terzi durante l'attività.
4. Il Concedente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione o per qualsiasi altra causa.
5. Il Concessionario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
6. Il Concessionario risponde dei danni causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero

complesso sportivo da parte degli utenti nell'orario di utilizzo.

7. In caso di danni arrecati da studenti durante le ore riservate all'attività delle scuole, il Concessionario provvede a comunicarlo alla scuola ed al Concedente.
8. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
9. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto a stipulare le relative ed adeguate polizze assicurative, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte.
10. Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso gli uffici provinciali e comunali all'atto della consegna dell'impianto.
11. Il concessionario si impegna a farsi carico di tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'Impianto sportivo nell'orario di utilizzo; in ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il concessionario nella persona del suo legale rappresentante.
12. Il mancato adempimento, da parte del Concessionario, di quanto sopra richiesto comporterà la decadenza dall'assegnazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
13. L'esito negativo di eventuali verifiche, correlate al possesso dei requisiti richiesti al concorrente in sede di partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta alla condizione risolutiva espressa.
14. Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per altra causa, la concessione sarà assegnata al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 11 - CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CONCESSIONE

1. Viene pronunciata la decadenza dalla concessione in uso, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
 - a) omessa presentazione nei termini della documentazione eventualmente richiesta;
 - b) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Provinciale e/o Comunale;
 - c) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
 - d) mancato pagamento delle sanzioni comminate;
 - e) mancato rispetto degli obblighi previdenziali nei confronti del personale utilizzato;
 - f) cessione della concessione a terzi;
 - g) grave e reiterata mancanza di pulizia;
 - h) grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
 - i) Morosità nel pagamento delle tariffe d'uso,
 - j) Accertata responsabilità per danni intenzionali alle strutture o derivati da negligenza.
 - k) scioglimento del contraente.

2. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
 - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c) per il venire meno della fiducia nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti, incompatibili con le finalità pubbliche dell'impianto.
3. Nessuna pretesa il concessionario può avanzare a seguito dell'atto di revoca.
4. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dello stesso oppure del venir meno della causa di utilizzo dell'impianto. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata al Concedente almeno 15 giorni prima.

ART. 12 - SANZIONI PECUNIARIE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Avviso si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
 - a) per pulizia ordinaria non effettuata: € 100,00 per giornata di utilizzo;
 - b) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione dell'impianto o di sue parti: € 50,00 per ogni singolo caso.
2. La risoluzione, in caso di mancato pagamento, avviene tramite provvedimento notificato al concessionario, secondo le vigenti disposizioni di legge, senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento dei danni, con facoltà di affidare la concessione a chi ne ha diritto in base alla graduatoria.

ART. 13 - RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. L'atto di riconsegna al concedente dell'intero Impianto sportivo, deve avvenire entro il termine di scadenza naturale o anticipata della concessione.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di fatto dei beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto di cui al presente Avviso, ogni danno accertato comporta per il concessionario l'obbligo del risarcimento dello stesso. Il Concedente non procede allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze risarcitorie.
4. Gli atti definitivi del concedente riguardo a decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso, penalità, risarcimento dei danni ed altri che non abbiano carattere di automaticità, sono assunti dal dirigente del Servizio "Programmazione e gestione attività Turistiche e Sportive" della Provincia.
5. Gli atti di cui al quinto comma sono definitivi e pertanto impugnabili innanzi al Giudice Amministrativo nei termini e con le procedure di legge.

ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto di effettuare la cessione anche parziale della concessione, a pena dell'immediata risoluzione della stessa.

ART. 15 - TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi, sanciti dalla legge 7.8.1990 n. 241, viene disposto che:
 - a) l'utente che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di

- quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente, al quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
- b) Il concedente potrà collocare presso la struttura una cassetta per doglianze o suggerimenti.

ART. 16- SPESE CONTRATTUALI - IMPOSTE E TASSE

1. Tutte le eventuali spese relative alla stipula del disciplinare di concessione sono a carico del concessionario.
2. Sono altresì a carico del concessionario tutti i tributi eventualmente previsti dalla legge.

ART. 17 - CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di concessione.
2. Le controversie che eventualmente insorgessero fra il Concedente e il Concessionario, derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte da un collegio arbitrale, composto da tre persone, di cui uno nominato da ciascuna parte e l'altro, di comune accordo, dagli arbitri.
3. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione e decide secondo le norme di diritto, anche in ordine alle spese ed agli onorari del giudizio.
4. Contro la pronuncia arbitrale è ammessa l'impugnazione secondo le disposizioni del codice di procedura civile; la richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia e l'indicazione della persona scelta come arbitro e deve essere notificata nella forma delle citazioni (a mezzo cioè di ufficiale giudiziario).
5. Per quanto non contemplato nel presente capitolato le parti si riporteranno alle disposizioni del Codice Civile in materia.
6. Per controversie giudiziarie, non risolvibili in vie amichevoli, viene eletto il Foro di Torino.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Avviso le parti dichiarano di riferirsi al Regolamento provinciale, al disciplinare Comunale ed alle norme del Codice Civile.